



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

-Città Metropolitana di Bologna-


Tel 0534/801611 Fax 0534/801700

E-mail: comune.castiglionedeipepoli@cert.provincia.bo.it

CAPITOLATO SPECIALE

PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA STRUTTURA DENOMINATA

“PISCINA VAL DI SOLE- GIOVANNI DEGLI ESPOSTI E SERVIZI ANNESSI”



ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 81 DEL 20.02.2020

INDICE

CAPITOLATO SPECIALE

[ART. 1 – OBIETTIVI DELL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A TERZI DELLA PISCINA](#)

[ART. 2 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA STRUTTURA](#)

[ART. 3 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO](#)

[ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE](#)

[ART. 5 – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE E CANONE CONCESSORIO](#)

[ART. 6 – LAVORI ACCESSORI A CARICO DEL CONCESSIONARIO](#)

[ART. 7 – LAVORI MIGLIORATIVI OFFERTI IN SEDE DI GARA](#)

[ART. 8 – LAVORI MIGLIORATIVI IN SEDE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO](#)

[ART. 9 - GESTIONE DELLE STRUTTURE –](#)

[ART. 10 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO](#)

[ART. 11 - ONERI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE](#)

[ART. 12– TARIFFE](#)

[ART. 13 – GESTIONE DEL BAR/RISTORANTE](#)

[ART. 14 RADIO FRESH](#)

[ART. 15 - APERTURA ANNUALE DELLE STRUTTURE](#)

[ART. 16 - GESTIONE DEI SERVIZI](#)

[ART. 17 – SUBAPPALTO, DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ
DA POTER CEDERE A TERZI](#)

[ART. 18 – GARANZIA DEFINITIVA](#)

[ART. 19 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DEL CONCESSIONARIO](#)

[ART. 20 - RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL’ESECUZIONE DEI SERVIZI](#)

[ART. 21 - RESPONSABILE DELLA CONCESSIONE](#)

[ART. 22 – OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL
LAVORO](#)

[ART. 23 - MODALITÀ GESTIONALI DELL’IMPIANTO, PRESTAZIONI MINIME DA GARANTIRE](#)

[ART. 24 – PUBBLICITÀ](#)

[ART. 25 - VISITE ISPETTIVE E CONTROLLI](#)

[ART. 26 - AVVIO DELLA GESTIONE](#)

[ART. 27 - CONSISTENZA DEL PATRIMONIO AZIENDALE: MIGLIORIE E ADDIZIONI](#)

[ART. 28 - PENALI](#)

[ART. 29 - CESSIONE DEL CONTRATTO](#)

[ART. 30 - MODIFICHE DELLA CONCESSIONE](#)

[ART. 31 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEL COMUNE](#)

[ART. 32 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DELLE PRESTAZIONI](#)

[ART. 33 - RECESSO](#)

[ART. 34 - CONTENZIOSO](#)

[ART. 35- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO](#)

[ART. 36 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO](#)

[ART. 37 - STIPULA DEL CONTRATTO](#)

[ART. 38 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE](#)

[ART. 39 – COMUNICAZIONI](#)

CAPITOLATO SPECIALE - SCHEMA DI CONTRATTO

ART. 1 – OBIETTIVI DELL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A TERZI DELLA PISCINA-

Il Comune di Castiglione dei Pepoli (nel proseguo Comune) con l’affidamento della gestione (nel proseguo gestione) a terzi (nel proseguo Concessionario) dell’impianto sportivo/turistico di cui al successivo art. 2 (nel proseguo Impianto e/o Piscina) si pone l’obiettivo di affidare l’organizzazione e la gestione al fine di promuovere e valorizzare lo sviluppo di attività sportive, ricreative, turistiche ed il soddisfacimento di interessi generali della collettività.

La Piscina è affidata per le finalità sportive, turistiche, ricreative, sociali e di diffusione della pratica sportiva per la quale è stata realizzata.

Il Comune di Castiglione dei Pepoli è caratterizzato da un turismo estivo, essendo località di villeggiatura (seconde case) data la vicinanza con i comuni di Bologna, Prato e Firenze. La Piscina costituisce pertanto un’importante infrastruttura di attrazione turistica per tutto il periodo estivo nonché di possibile accentuata frequentazione nelle giornate di fine settimana.

Il Concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare la Piscina in modo corretto nel rispetto del presente Capitolato Speciale e delle normative vigenti per il settore.

Il Concessionario dovrà osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura della Piscina, attività connesse, Pubblico Esercizio annesso.

La gestione della Piscina sarà affidata alle capacità organizzative ed imprenditoriali del Concessionario che dovrà svilupparle perseguendo l’equilibrio economico finanziario delle attività. Il Concessionario dovrà garantire l’accesso e la fruizione della Piscina a tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione, sviluppando la cultura natatoria anche dal punto di vista ricreativo e di benessere psico-fisico.

In base al D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 il Concessionario, con il contratto, assumerà il “rischio operativo” ovvero il rischio legato alla gestione dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell’offerta o di entrambi.

Per quanto sopra il Comune disporrà le condizioni minime per lo svolgimento dei servizi principali.

ART. 2 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA STRUTTURA-

La concessione ha per oggetto la gestione della struttura denominata “Piscina Comunale Val di Sole Giovanni Degli Esposti- e servizi annessi”, di proprietà del comune di Castiglione dei Pepoli, con relative pertinenze di seguito descritte.

La struttura denominata Piscina Comunale Val di Sole Giovanni Degli Esposti- e servizi annessi”, è sita in Castiglione dei Pepoli capoluogo – Via del Loghetto n. 6 e si sviluppa su una superficie complessiva di circa mq. 2968

La struttura oggetto di gestione è riportata in Catasto nel seguente modo:

- Piscina/pizzeria: FG26 Mapp 596 sub 1,2,3,4,5,6:
 - sub 4: locali ristorante-pizzeria al piano primo, mq. 332 circa
 - sub 1: vasca piscina mq. 440 circa - solarium, percorsi esterni mq. 1250 circa, spogliatoi, servizi, C.T., ecc. mq. 347, area a verde mq. 931 per una superficie complessiva di mq. 2968,

Costituiscono oggetto di concessione i seguenti immobili:

- Piscina natatoria composta da n. 2 vasche scoperte –
 - vasca adulti di lunghezza mt. 25 per una superficie di mq. 440,00
 - vasca bambini;
 - sala macchine;
 - magazzini e centrale termica;
- Campo da beach-volley;
- Area verde- solarium;
- locali Servizi (direzione/ingresso, infermeria, spogliatoi, docce, servizi igienici, magazzini);
- terrazzo panoramico con annesso bar/ristorante-pizzeria e servizi igienici;

Gli eventuali gestori, obbligati al sopralluogo prima della presentazione di eventuali offerte, prendono atto della consistenza dei luoghi, della loro reale natura, delle attrezzature presenti, indipendentemente dalle diciture utilizzate per descrivere in questa sede i singoli locali, del Certificato di agibilità e C.P.I. con allegate le relative certificazioni.

ART. 3 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO –

Le attività, da realizzarsi nell'ambito della gestione, sono qualificabili in via generale come di seguito specificato:

a) Attività preordinate alla valorizzazione funzionale e sociale della Piscina e delle sue potenzialità, finalizzate a fornire risposte agli utenti, al turismo stagionale e da fine settimana estivi:

- Apertura al pubblico dell'impianto nel periodo minimo di seguito indicato;
- Nuoto libero e corsi;
- Organizzazione di piccoli eventi ed animazione anche attraverso l'utilizzo degli spazi acqua, degli spazi pavimentati e della zona verde, ad es. tornei di beach-volley;

b) Attività preordinate alla valorizzazione delle strutture annesse alla Piscina, finalizzate a fornire risposte agli utenti ed a migliorare l'offerta turistica;

- Gestione bar ristorante/pizzeria (compreso il chiosco a bordo vasca);
- Organizzazione di piccoli eventi anche serali attraverso l'utilizzo degli spazi disponibili;

c) Attività preordinate alla gestione ed allo sviluppo operativo strutturale, nonché attività complementari, finalizzate alla gestione ottimale della piscina, al suo miglioramento funzionale operativo ed alla migliore fruibilità quali:

- Gestione e conservazione manutentiva dei beni mobili ed immobili afferenti la piscina ed al campo da beach-volley compresi gli interventi di cura generale e di pulizia, in relazione alle principali finalizzazioni d'uso della stessa;
- Sviluppo delle attività inerenti l'organizzazione per l'utilizzo anche da parte di Associazioni, Enti e Gruppi;
- Gestione del bar/ristoro (chiosco a bordo piscina) al fine della risposta all'utenza;
- Gestione del ristorante-pizzeria;
- Gestione dell'attività per la custodia e sorveglianza dei beni mobili ed immobili afferenti la piscina nonché delle attività relative alla regolazione degli accessi alla stessa;
- Eventuali utilizzi diversificati dell'immobile che siano compatibili e non interferenti con la sua originaria destinazione;
- Eventuali ampliamenti della dotazione strutturale ed impiantistica volta al risparmio energetico.

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata del contratto è stabilita in anni 7 (sette) decorrenti dalla data del verbale di consegna di cui [all'art. 26](#).

Nel caso l'offerente si impegni in sede di offerta e di contratto alla realizzazione delle opere di cui all'art. 7, al fine del recupero degli investimenti da parte del concessionario insieme ad una remunerazione del capitale investito, la durata viene stabilita in anni 8 (otto) mesi 9 (nove) decorrenti dalla data del verbale di consegna di cui [all'art. 26](#).

Nella suddetta ipotesi le opere dovranno essere concluse entro la quarta annualità, pena la risoluzione del contratto.

Le parti, al termine del quinto anno, possono addivenire alla risoluzione consensuale della concessione a condizione che:

1. il gestore abbia già adempiuto alle proprie obbligazioni previste nel quinquennio e le eventuali opere offerte in sede di gara;
2. il Comune non debba sostenere spese e/o rimborsi e/o risarcimenti. Al termine del contratto, sarà redatto apposito verbale, in cui si darà atto dello stato degli immobili e delle attrezzature riconsegnate al Comune. Il gestore avrà l'obbligo di restituire la struttura, unitamente a tutte le pertinenze e le attrezzature nello stato in cui sono state consegnate come integrate dagli interventi di cui [all'art. 6](#) (Interventi obbligatori), [all'art. 7](#) (Migliorie offerte in sede di gara) e di cui [all'art. 8](#) (Lavori migliorativi in sede di esecuzione del contratto) tenuto conto del normale deperimento derivante dall'uso o dalla vetustà.

ART. 5 – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE E CANONE CONCESSORIO –

Sulla base della stima degli utili derivanti dalla gestione dei servizi affidati per l'intera durata dell'affidamento, il valore della presente concessione, ai sensi dell'art. 167, comma 1, del D.Lgs. nr. 50/2016, è pari ad € 35.050,00 (trentacinquemilacinquanta/00) Il valore della presente concessione per il periodo massimo previsto di anni nr. 8 e mesi 9 è pertanto di Euro 306.687,50 (trecentoseimilaseicentottantasette/50).

Nella suddetta previsione è indicata la durata massima prevista [dall'art. 4](#) del presente capitolato quando l'offerente si impegna in sede di offerta e di contratto alla realizzazione delle opere di cui [all'art. 7](#).

Il Canone annuo è stabilito in Euro 3.505,00 (tremilacinquecentocinque/00) oltre I.V.A. di legge, soggetto ad unico rialzo percentuale.

Si precisa che non sono ammesse offerte in ribasso. I suddetti corrispettivi, al lordo del rialzo percentuale offerto, e rivalutati come di seguito indicato, dovranno essere versati al Comune in due rate anticipate, scadenti rispettivamente il 31 Luglio ed il 30 Settembre di ciascun anno.

ART. 6 – LAVORI ACCESSORI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il gestore, prima dell'apertura delle strutture, dovrà eseguire a propria cura e spesa i seguenti interventi:

- Manutenzione e pulizia iniziale della struttura (sistemazione del verde, ringhiere, imbiancatura interna di tutta la struttura), compresa revisione funzionalità impianti delle piscine.
- obbligo di arredare ed allestire, in conformità all'offerta presentata e in modo da renderli funzionanti, gli interni dell'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande e le aree esterne adiacenti di pertinenza;
- Revisione iniziale ed eventuale sostituzione estintori;
- lavori migliorativi offerti in sede di gara.

ART. 7 – LAVORI MIGLIORATIVI OFFERTI IN SEDE DI GARA

Potranno essere previsti, in sede di offerta, lavori migliorativi attinenti a:

- ripristino -compresa la tinteggiatura della struttura esterna- delle ringhiere, delle parti in metallo e la relativa sostituzione delle parti deteriorate;
- rifacimento della pavimentazione delle terrazze con la relativa impermeabilizzazione.
- Acquisto/installazione di teli isotermitici di copertura e relativi rulli avvolgitori (per vasca grande);

In tal caso dovranno essere indicate in sede di offerta, descrivendolo il più analiticamente possibile, le opere che l'offerente intende realizzare a sue spese, con indicazione puntuale del cronoprogramma realizzativo.

Il gestore, entro 4 (quattro) anni dalla consegna delle strutture, dovrà realizzare i lavori eventualmente offerti in sede di gara; le suddette opere dovranno essere eseguite, previa presentazione della necessaria progettazione, sulla base di preventiva autorizzazione

dell'Ufficio Tecnico Comunale che dovrà altresì effettuare controlli in corso d'opera e verificare la qualità finale degli interventi eseguiti.

Tutte le opere di cui al presente articolo, autorizzate e realizzate dal Concessionario, durante il periodo di gestione, diventeranno di proprietà del Comune alla scadenza del contratto.

ART. 8 – LAVORI MIGLIORATIVI IN SEDE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora nel corso dell'attività il gestore ravvisi la necessità di realizzare nuove opere, installazioni o strutture, per un miglior utilizzo del complesso, al di fuori di quelle obbligatorie previste dal presente capitolato o di quelle offerte in sede di gara, lo stesso potrà farlo a propria cura e spese, compresa la produzione della necessaria documentazione, previa acquisizione di preventivo parere e relative autorizzazioni scritte da parte dei competenti uffici del Comune di Castiglione dei Pepoli.

Tali interventi dovranno sempre essere autorizzati formalmente e dovranno essere realizzati sotto la sorveglianza dell'ufficio Tecnico Comunale e nel rispetto della vigente legislazione.

Il Comune, qualora riconosca che le nuove opere realizzate dal gestore incrementano il valore dell'immobile, anche dopo che sarà scaduto il termine della gestione, potrà contribuire alle spese sostenute e documentate dal gestore con un rimborso diretto e specifico. In tal caso nei preventivi atti autorizzativi da parte del Comune dovrà essere espressamente indicato l'eventuale rimborso.

Il Concessionario, qualora carente della necessaria qualificazione, dovrà procedere all'individuazione dell'esecutore nel rispetto dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e qualificazione necessari per eseguire lavori pubblici e previsti dal vigente codice degli Appalti e relativo Regolamento di attuazione (D. Lgs. nr. 50/16 e D.P.R. nr. 207/2010).

Non potrà essere riconosciuto al gestore alcun altro rimborso economico di quello eventualmente pattuito in sede di autorizzazione all'esecuzione delle opere.

Alla riconsegna della struttura al Comune di Castiglione dei Pepoli, il gestore dovrà rimuovere a propria cura e spese quanto installato senza espressa autorizzazione e provvedere al ripristino dello stato precedente.

Il Comune ha comunque la facoltà di trattenere le opere a titolo gratuito.

Il Comune si riserva altresì di proporre a sua volta migliorie, anche strutturali, che potrà realizzare a propria cura e spese, da comunicare al gestore, concordando i tempi di realizzazione.

ART. 9 - GESTIONE DELLE STRUTTURE –

In base al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 nr. 50 il Concessionario, con il contratto, assumerà il “rischio operativo” ovvero il rischio legato alla gestione dei lavori e dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell’offerta o di entrambi.

Il soggetto gestore dovrà essere in grado di gestire a propria cura e spese le strutture oggetto della concessione per tutta la durata della stessa per le finalità cui essa è destinata.

Il gestore dovrà condurre l’attività nel rispetto delle clausole del presente capitolato, nonché nel rispetto delle norme vigenti relative alle specifiche attività, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di igiene, sanità, sicurezza, controllo degli alimenti nonché sicurezza degli operatori e degli utenti delle strutture.

Le strutture, gli impianti e le aree vengono consegnate nello stato di fatto in cui si trovano, oltre i lavori di cui al progetto approvato ed a disposizione per la visione presso l’Ufficio Tecnico Comunale.

Il gestore dovrà avere cura della conservazione delle strutture fino alla conclusione del rapporto concessorio e dovrà riconsegnare le strutture e le relative pertinenze in condizioni di perfetta efficienza, salvo la normale obsolescenza derivante da uso diligente.

Compete al gestore:

- evitare che sia arrecato danno a terzi nonché alle strutture di proprietà comunale;
- informare l’amministrazione comunale di eventuali danni causati a terzi e/o reclamati da terzi per aver usufruito delle strutture;
- informare l’amministrazione comunale dei danni alle strutture di proprietà comunale;
- promuovere eventuali azioni giudiziarie nei confronti delle persone responsabili al fine di ottenere il risarcimento dei danni arrecati alle strutture di proprietà comunale. Constatato lo stato di fatto degli edifici, dell’area, delle attrezzature, il concessionario deve ritenersi in toto responsabile dell’intero oggetto della concessione verso la proprietà e verso Terzi.

È facoltà del gestore installare attrezzature, apparecchiature e/o impianti nel rispetto della normativa vigente, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, la quale potrà negarla qualora ritenga che l'installazione possa pregiudicare le proprietà comunali.

Alla riconsegna della struttura il gestore dovrà rimuovere a propria cura e spese le attrezzature, apparecchiature e/o impianti di sua proprietà, salva la facoltà del Comune di accettare gli stessi a titolo gratuito, da parte dell'Ufficio Tecnico comunale.

Qualunque intervento sugli impianti tecnologici, che causi danno o rischio alla funzionalità dello stesso comporta la piena e completa responsabilità penale, civile e patrimoniale del gestore o di chi l'abbia disposto. L'attività di gestione e manutenzione degli impianti tecnologici dovrà essere affidata a personale qualificato e abilitato.

[ART. 10 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO](#)

Sono a carico del gestore:

- a) Apertura giornaliera con orari da concordare con il Comune di Castiglione dei Pepoli, comunque in linea col piano di gestione proposto in sede di gara. L'apertura deve essere garantita almeno per il periodo e gli orari di cui all'art. 15 del presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
- b) La comunicazione preventiva al Comune delle tariffe applicate per ciascun anno.
- c) I prezzi di vendita del bar/ristorante, devono essere affissi in modo ben visibile all'interno del locale;
- d) Garantire l'ingresso alla piscina ai gruppi sportivi ad un prezzo agevolato da comunicare al Comune di Castiglione dei Pepoli;
- e) Svolgimento di corsi di nuoto rivolti in particolare ai bambini delle scuole materne e dell'obbligo. Tali corsi, i cui prezzi dovranno essere comunicati al Comune, dovranno essere organizzati in orari che favoriscano la massima partecipazione;
- f) Favorire l'accesso ai bambini nonché delle persone anziane o invalide o portatrici di handicap, mediante forme di abbonamenti scontati o ingressi ridotti da comunicare al Comune;

- g) Mantenere l'acqua delle vasche entro i requisiti di cui all'Allegato 1-Tabella A dell'accordo Stato - Regioni del 16.01.2003, come stabilito al punto 2) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1092 del 18.07.2005;
- h) Controllare il livello qualitativo delle acque di balneazione secondo le vigenti normative in materia. I risultati delle relative analisi periodiche dovranno essere comunicate al competente servizio AUSL;
- i) Provvedere a proprie spese all'acquisto dei materiali e delle attrezzature necessarie per il trattamento delle acque;
- j) Rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e Regionale in merito agli aspetti igienico sanitari per manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio;
- k) Comunicare all'amministrazione Comunale entro il 30 settembre di ogni anno il Rendiconto gestionale dell'Impianto;
- l) La corresponsione all'Amministrazione Comunale del canone annuale determinato sulla base d'asta, maggiorato della percentuale di rialzo offerta in sede di gara, da versare con le modalità di cui all'art. 5 del presente Capitolato;
- m) L'esecuzione a propria cura e spese degli interventi obbligatori di cui ai precedenti articoli: art. 6 (Interventi obbligatori), art. 7 (Migliorie offerte in sede di gara);
- n) La provvista di acqua, gas, energia elettrica, energia termica, telefono, pubblicità, raccolta dei rifiuti, pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani e di ogni altro tributo inerente l'esercizio della struttura mediante intestazione di tutte le utenze. Il concessionario è tenuto a procedere alla volturazione di tutte le utenze a proprie spese ovvero all'attivazione di nuovi contratti. Sono altresì a carico del gestore tutte le spese inerenti alla gestione ordinaria della struttura, le spese di voltura , canoni ecc...;
- o) La manutenzione ordinaria degli immobili, ivi comprese le parti in legno, delle aree esterne, dei mobili e delle attrezzature in dotazione, ai fini del loro corretto uso, funzionamento e conservazione.
- p) La manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici esistenti nelle strutture, compresa la sostituzione di componenti e parti di essi, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che dovessero rendersi necessari.

- q) La riconsegna, alla scadenza del contratto, dei beni immobili, dei beni mobili e delle attrezzature in buono stato manutentivo;
- r) Il servizio di pulizia di tutti i locali interni della struttura, servizi igienici e delle aree esterne, con una frequenza tale da garantire sempre un buon livello di igiene e decoro. Si precisa che sono comprese tutte le strutture, aree ecc.. descritte all'art. 2;
- s) La stipulazione delle assicurazioni di cui al successivo art. 19;
- t) I costi dei beni mobili, delle attrezzature, degli arredi, del personale e quant'altro occorra per la gestione;
- u) L'acquisizione dei materiali di consumo ed in generale di tutto l'occorrente per la gestione del servizio;
- v) L'acquisto e la corretta conservazione e reintegrazione del materiale necessario a interventi di pronto soccorso;
- w) La custodia della struttura e relative attrezzature;
- x) In generale tutti i costi necessari al concessionario per offrire i servizi nel rispetto del presente capitolato; Il gestore dovrà inoltre provvedere a proprie spese ad adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il regolare funzionamento delle attrezzature e degli impianti;

Ai fini del presente contratto si precisa:

a) per manutenzione ordinaria – relativa agli immobili, alle pertinenze e agli impianti tecnologici - si intendono gli interventi riguardanti riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti e le strutture esistenti, nonché la cura del verde (comprensivo di seminagione e trattamenti) degli spazi liberi e delle pertinenze.

A titolo puramente indicativo si elenca:

- Controllo e mantenimento in uso degli impianti elettrici, idraulici, antincendio, termico e dei macchinari (anche nel periodo invernale), nonché tinteggiatura e verniciatura periodica di porte e serramenti interni ed esterni, locali e paramenti esterni degli edifici.
- Riparazione degli infissi, vetri, apparecchiature del bar, apparecchiature varie, servizi igienici, pavimenti e rivestimenti, intonaci, impianti, ecc.;

- Comunicazione del “Responsabile di Centrale” ed effettuazione delle revisioni periodiche della Centrale Termica;
- Adempimenti inerenti alla normativa in materia di sicurezza con comunicazione del Responsabile della sicurezza della struttura;
- Cura del verde, potature e interventi di salvaguardia dello stesso;
- Manutenzione, riparazione e riverniciatura con cadenza periodica dei lettini, delle parti in legno anche esterne;
- Pulizia annuale dei manti di copertura e canali di gronda dalle foglie e residui di materiale accumulatisi in particolare durante l’autunno, mantenendone la funzionalità;
- Revisione e verifica degli estintori e delle uscite di sicurezza;
- Mantenimento dei locali della struttura in condizioni decorose ed in perfetta pulizia;
- Manutenzione delle fognature interne alla struttura sia relativamente alle acque bianche che alle acque nere con vuotatura delle griglie e dei pozzetti e spurgo della fossa settica;
- Pulizia quotidiana delle vasche natatorie;
- Quant’altro, anche se non analiticamente elencato, atto a mantenere e conservare in perfetto stato di manutenzione durante tutto il periodo della concessione: gli impianti, le strutture, le aree, gli edifici, ecc....

b) per manutenzione straordinaria – relativa ai soli immobili a carico dell’Amministrazione Comunale - si intendono le opere e le modifiche straordinarie necessarie per rinnovare e sostituire le parti strutturali degli edifici, degli impianti tecnologici e delle opere murarie.

È obbligo del gestore dare tempestivo avviso all’Amministrazione Comunale di qualsiasi problematica che possa compromettere la sicurezza degli utenti e del personale all’interno dell’Impianto.

[ART. 11 - ONERI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE](#)

L’Amministrazione Comunale si obbliga a consegnare al gestore i beni immobili, i beni mobili e le attrezzature esistenti e facenti parte delle strutture.

All’atto della consegna sarà redatto analitico verbale (Vedasi Art. 26).

E' altresì a carico dell'Amministrazione Comunale la manutenzione straordinaria dell'immobile gli impianti tecnologici, così come definita all'art.10, sempre che non dipenda da negligenza del gestore e che non rientri tra le opere a suo carico previste nel presente capitolato o facenti parte degli interventi di cui all'art. 6 (Interventi obbligatori), all'art. 7 (Migliorie offerte in sede di gara).

Qualora l'intervento straordinario dipenda da cause imputabili a cattivo uso o mancata manutenzione da parte del Concessionario, previa contestazione scritta ed acquisizione delle eventuali controdeduzioni, lo stesso potrà essere posto in tutto o in parte a carico del Concessionario medesimo, nella misura a lui imputabile.

Il Comune potrà rivalersi delle spese imputabili al Concessionario anche mediante escussione del deposito cauzionale, che dovrà essere reintegrato entro il termine all'uopo stabilito.

ART. 12- TARIFFE

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 10, il Concessionario potrà fissare liberamente le tariffe dei servizi erogati dandone ampia ed adeguata diffusione e pubblicità.

ART. 13 – GESTIONE DEL BAR/RISTORANTE

Per la gestione del bar/ristorante presente presso l'impianto, il concessionario dovrà essere in possesso requisiti previsti dal D.Lgs. nr. 59 del 26/03/2010 art. 71.

Nell'esercizio dell'attività il concessionario dovrà scrupolosamente attenersi alle disposizioni della normativa relativa alla somministrazione di alimenti e bevande.

Al fine dell'avvio dell'attività di somministrazione alimenti (bar-ristorante) il Concessionario dovrà attivare le procedure previste dalla normativa in materia, mediante l'utilizzo del portale Regionale SUAPER.

Dovrà osservare nella gestione le disposizioni legislative che disciplinano l'attività stessa e per i piccoli trattenimenti o per pubblici spettacoli.

Le autorizzazioni e/o segnalazione di inizio di attività inerenti l'attività di somministrazione alimenti e bevande o analoghe, perderanno validità al termine della concessione come stabilito all'art. 4, essendo le stesse strettamente vincolate e strumentali all'attività data in concessione.

È fatto assoluto divieto al Concessionario di installare, all'interno e/o all'esterno delle strutture, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento

e gioco di qualsiasi tipo, ad esempio videogiochi, videopoker, slot machine e similari. L'infrazione di tale disposizione sarà causa di immediata risoluzione del contratto.

In aggiunta al servizio bar, il concessionario potrà installare distributori automatici di alimenti preconfezionati e bevande calde e fredde.

Il periodo d'apertura del bar-ristorante è a discrezione del concessionario, che potrà valutare l'apertura annuale piuttosto che corrispondente al periodo d'apertura dell'impianto natatorio.

[ART. 14 RADIO FRESH](#)

All'interno dei locali - adiacenti agli spogliatoi - posti al piano terra della struttura, ha sede la radio locale Radio Fresh. La radio parteciperà alle spese di mantenimento della struttura per un importo pari ad € 1.000,00 annuali. Le modalità di pagamento saranno concordate direttamente con il concessionario.

[ART. 15 - APERTURA ANNUALE DELLE STRUTTURE](#)

Le strutture devono essere aperte secondo programma dell'aggiudicatario; dovrà comunque essere garantita l'apertura annuale delle strutture nei seguenti periodi, compatibilmente con l'andamento stagionale:

piscina - Pubblico Esercizio: dal 15 giugno al 31 Agosto;

l'impianto dovrà essere aperto tutti i giorni;

l'orario di apertura giornaliera dovrà essere di almeno 10 ore, indicativamente dalle 9:00 alle 19:00.

Eventuali modificazioni in senso riduttivo del programma di apertura devono essere motivate da fatti oggettivamente non prevedibili e comunicate preventivamente dall'Amministrazione Comunale ed esplicitamente autorizzati.

Eventuali manifestazioni o eventi organizzati presso l'Impianto dovranno terminare entro le ore 24,00, salva espressa autorizzazione dell'amministrazione comunale, al fine di non arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Il concessionario deve garantire il rispetto dei limiti acustici previsti da leggi e regolamenti, per ogni attività svolta.

Sarà cura del concessionario acquisire e/o possedere le necessarie autorizzazioni e/o requisiti previsti dalla normativa di settore per l'organizzazione di tali attività.

ART. 16 - GESTIONE DEI SERVIZI

Il concessionario provvede a gestire, direttamente, i servizi sportivi e ricreativi affidati.

Nella gestione dei servizi il concessionario dovrà garantire:

- Eguaglianza dei diritti: i servizi offerti sono erogati senza discriminazione alcuna a tutti i cittadini.
- Imparzialità: tutti coloro che usufruiscono dei servizi devono essere trattati in modo obiettivo, imparziale e nel pieno rispetto dei regolamenti e della normativa vigente.
- Regolarità: il gestore garantisce la continuità dell'erogazione delle prestazioni di propria competenza durante gli orari di apertura al pubblico, salvo cause di forza maggiore. Le eventuali interruzioni di erogazione dei servizi o variazioni negli orari e modi di utilizzo dell'impianto saranno comunicate tempestivamente agli utenti mediante comunicati agli organi di informazione locale e segnaletica esposta in reception.
- Partecipazione: il gestore si impegna ad agevolare e a promuovere il diritto dell'utente a fruire dell'impianto e dei servizi offerti; per tutelare tale diritto e per favorire la collaborazione con il gestore, l'utente è invitato a proporre suggerimenti, formulare osservazioni, chiedere informazioni e presentare reclami.
- Efficacia ed efficienza: il servizio deve essere erogato in modo da garantire l'efficacia e l'efficienza, assicurando il rispetto degli standard qualitativi previsti garantendo la più conveniente utilizzazione delle risorse impiegate;

ART. 17 – SUBAPPALTO, DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DA POTER CEDERE A TERZI

È ammesso il subappalto dei seguenti servizi:

- servizi di manutenzione del verde;
- servizi di sorveglianza;
- servizi di pulizie;

secondo le disposizioni del presente articolo.

I concorrenti devono indicare in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi.

Il concessionario deve depositare il contratto di subappalto presso il Comune concedente, unitamente alla dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti

di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e l'assenza in capo al subappaltatore stesso dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Il contratto deve essere altresì corredato della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto.

Il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Il concessionario rimane responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune concedente. Il concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti di quest'ultimo per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi e all'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

Il concessionario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ovvero la carenza dei requisiti di qualificazione.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Non essendo previsti nell'esecuzione del contratto pagamenti a carico del Comune concedente, in nessun caso quest'ultimo procederà al pagamento diretto dei subappaltatori. Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, il Comune provvede ad escutere la garanzia definitiva per l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Il concessionario è obbligato a reintegrare la garanzia nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del Concedente.

ART. 18 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia del pieno e regolare pagamento del canone complessivo offerto fino al termine della concessione e della corretta esecuzione dei lavori accessori di cui all'art. 6 (Interventi obbligatori) ed all'art. 7 (Migliorie offerte in sede di gara) e di tutti gli obblighi di manutenzione previsti dal presente capitolato, il concessionario è obbligato a costituire una garanzia definitiva pari al 10% del valore della concessione come stimato all'art. 5 del presente capitolato.

La garanzia definitiva può essere prestata a scelta del concessionario sotto forma di cauzione o fideiussione.

La fideiussione, a scelta del concessionario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1999. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune concedente.

La cauzione viene prestata a garanzia anche del rimborso delle somme eventualmente pagate dal Comune concedente in luogo del concessionario e del pagamento delle penali di cui al successivo art. 28, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il concessionario dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, pena la risoluzione del contratto di concessione.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune concedente, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Si richiama per quanto non espressamente previsto l'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 19 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Premesso che i locali, strutture, mobili e altri beni affidati in concessione dal Comune sono assicurati a cura dell'Ente medesimo contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori, e che l'Ente si impegna a mantenere efficace per tutta la durata della concessione la predetta copertura assicurativa, ove è specificatamente riportata espressa

clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art. 1916 C.C.) nei confronti del Concessionario per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa.

Il Concessionario a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune per danni a beni di proprietà del Concessionario stesso, da esso tenuti in uso, consegna o comunque nelle proprie disponibilità, e si impegna nell'ambito delle polizze da esso eventualmente stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei suoi confronti dell'Ente per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse.

Il concessionario risponderà, senza riserve e/o eccezioni, dei danni di qualsiasi natura, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento di tutte le attività che formano oggetto della concessione, tenendo al riguardo sollevata l'amministrazione - nonché gli amministratori, il personale dipendente e i collaboratori del medesimo - da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi o dei prestatori d'opera a qualunque titolo impiegati per l'esecuzione della concessione.

A tal fine, in ogni caso, prima dell'inizio del servizio, il concessionario è tenuto a presentare all'amministrazione:

una polizza di assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), per la copertura di eventuali danni arrecati a terzi nell'intera durata del servizio e derivanti dal complesso delle attività oggetto della concessione, comprese - quand'anche non espressamente menzionate - le attività preliminari, complementari, accessorie e conseguenti, rispetto a quelle principali e prevalenti.

Nell'anzidetta assicurazione devono risultare qualificati come Assicurati:

il Concessionario - e i rispettivi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualunque titolo - nonché ogni altra persona di cui lo stesso debba rispondere a norma di legge e, in ogni caso, qualsiasi soggetto partecipante alle attività che formano parte del servizio oggetto di concessione.

L'assicurazione dovrà espressamente prevedere le seguenti condizioni estensive della garanzia:

- estensione per i danni a cose da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute;
- estensione per i danni causati da non dipendenti della cui opera si avvalga il concessionario;

- estensione per i danni subiti da non dipendenti;
- estensione per i danni alle cose in consegna e/o custodia e non costituenti dotazione strumentale funzionale all'esercizio dell'attività assicurata;
- preparazione e smercio di cibi e bevande;
- estensione per i danni a terzi derivanti da interruzione e/o sospensione e/o mancato o ritardato inizio di attività o servizi in genere;
- responsabilità civile personale dei soci, dei dipendenti e collaboratori in genere nonché di ogni altro soggetto della cui opera il Concessionario si avvalga per la gestione del servizio;
- estensione del novero dei terzi alla tutte le persone fisiche e giuridiche, esclusi unicamente:
 - a) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e l'amministratore delegato del Concessionario (nonché dell'impresa mandataria e della/e mandante/i in caso di RTI);
 - b) le persone per le quali trovi applicazione la Sezione RCO di seguito indicata, limitatamente agli infortuni da queste sofferti in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività che formano oggetto dell'attività oggetto di concessione. La predetta polizza dovrà essere comprensiva della sezione Responsabilità Civile verso i prestatori d'opera (c.d. RCO), per la copertura assicurativa di quanto il datore di lavoro sia tenuto risarcire agli Istituti assicuratori e/o previdenziali ovvero ai prestatori d'opera (subordinati e parasubordinati) o ai loro aventi diritto, in conseguenza di infortuni sul lavoro occorsi durante la prestazione dell'attività oggetto di concessione.

La menzionata assicurazione RCT/RCO dovrà prevedere massimali non inferiori rispettivamente a:

Sezione RCT

- €. 3.000.000,00 (Tremilioni) complessivamente per sinistro, con i limiti di;
- €. 3.000.000,00 (Tremilioni) per persona che abbia subito danni per morte o lesioni;
- €. 1.000.000,00 (Unmilione) per danni a cose.

Sezione RCO

- €. 3.000.000,00 (Tremilioni) complessivamente per sinistro, col;
- €. 1.000.000,00 (Unmilione) per prestatore d'opera che abbia subito danni per morte o lesioni;

La polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell'Amministrazione Comunale, dei suoi dipendenti e amministratori.

L'esistenza e la validità delle coperture assicurative dovranno essere documentate con deposito delle relative polizze quietanzate, nei termini richiesti dall'Amministrazione

Comunale e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tali assicurazioni dovranno avere validità per tutta la durata della concessione.

A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'affidatario si obbliga a produrre copie dei documenti attestanti il rinnovo di validità delle anzidette assicurazioni ad ogni loro scadenza.

Resta precisato che costituirà onere a carico del gestore, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il gestore stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - delle sopra richiamate coperture assicurativa

[ART. 20 - RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI](#)

Il concessionario provvede alla gestione delle attività inerenti alla presente concessione con risorse umane qualificate, in possesso dei requisiti di Legge richiesti dalla normativa vigente.

Essa risponde dell'esecuzione dei servizi unitamente all'operato e al contegno dei propri dipendenti e/o preposti, e degli eventuali danni che tale personale può arrecare al Comune concedente o a terzi.

Il Concessionario è tenuto a far fronte a ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e assicurativi riferibili al proprio personale.

Il Concessionario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori, dipendenti e, se cooperative, dei soci lavoratori, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della concessione.

Gli obblighi di cui al precedente punto vincolano il concessionario anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Il concessionario deve inoltre garantire l'osservanza delle disposizioni di legge relative alle assunzioni obbligatorie ove applicabili.

Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impiegate, l'Amministrazione può richiedere al concessionario ogni documento utile.

L'Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva del concessionario, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza d'irregolarità definitivamente accertate.

Non essendo previsti pagamenti a carico del Comune concedente, in attuazione di quanto disposto all'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione della contratto, il Comune provvede ad escutere la garanzia definitiva per l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Il concessionario è obbligato a reintegrare la garanzia nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del Concedente.

Tutti gli oneri inerenti alla gestione del personale impiegato sono in capo al concessionario, così come ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e le autorità e deve uniformarsi alle disposizioni emanate dall'autorità comunale in materia d'igiene e sanità e agli ordini impartiti dal concessionario.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di chi si rendesse responsabile d'insubordinazioni o gravi mancanze nell'espletamento delle sue mansioni, nonché di contegno abitualmente scorretto con gli utenti del servizio o con il pubblico. Il concessionario è tenuto a richiamare, sanzionare e, se il caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile o di non comprovata capacità a giudizio dell'amministrazione concedente.

[ART. 21 - RESPONSABILE DELLA CONCESSIONE](#)

Il concessionario deve comunicare, almeno cinque giorni prima della data prevista per l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni, il nominativo del Responsabile generale, al quale compete la supervisione sull'esecuzione del servizio oggetto di concessione per conto dell'Impresa; questi garantisce altresì la massima collaborazione possibile con il Comune concedente.

Il Responsabile generale è responsabile dell'organizzazione messa a disposizione dall'Impresa per l'esecuzione dei servizi oggetto di concessione e deve essere in grado di assicurare il regolare svolgimento dei medesimi.

Il Responsabile generale deve essere reperibile telefonicamente, per gestire eventuali variazioni, emergenze o anomalie dell'esecuzione dei servizi.

In caso di assenza o impedimento del suddetto Responsabile generale (ferie, malattie, etc.) l'Impresa dovrà provvedere a nominare tempestivamente un sostituto e comunicarne il nominativo al Comune.

È facoltà del Comune concedente chiedere la sostituzione del Responsabile generale, previa congrua motivazione.

ART. 22 – OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Il concessionario s'impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., anche rispetto ai rischi da interferenza.

il concessionario s'impegna a fornire all'Amministrazione le informazioni di seguito indicate, per le quali s'impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:

- Nominativo del R.S.S.P.;
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori – R.L.S.;
- Nominativo del medico competente;
- Formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto di concessione;
- Eventuali dotazioni di dispositivi di protezione individuali che si rendessero necessari;
- Altre informazioni che il concessionario ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.

ART. 23 - MODALITÀ GESTIONALI DELL'IMPIANTO, PRESTAZIONI MINIME DA GARANTIRE

Il concessionario dovrà attenersi oltre che a quanto stabilito dal presente capitolato alle seguenti modalità minime gestionali:

A. MODALITA' GESTIONALI DI ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE DA ATTIVARSI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE

1. La gestione dell'esercizio di somministrazione alimenti e bevande della Piscina Comunale è finalizzata ad assicurare, all'interno della struttura, una migliore accoglienza ed una gradevole permanenza agli utenti;
2. L'attività di gestione deve essere esercitata, nei limiti di legge, nell'ambito dei locali a ciò destinati e nelle aree esterne di pertinenza assegnate;
3. Di curare che l'esercizio sia sempre fornito di tutto quanto sia necessario per la migliore esecuzione del servizio in conformità a quanto offerto in sede di gara ed accertarsi che i generi di consumo siano genuini e della migliore qualità;
4. Di vigilare affinché eventuali contenitori in vetro o altro materiale friabile non costituiscano pericolo per gli utenti dell'area della piscina comunale;
5. Di provvedere all'organizzazione di una attività di sorveglianza del comportamento dei frequentatori dell'Impianto, finalizzata ad evitare infrazioni alle regole comportamentali;
6. Di rispettare gli orari di chiusura previsti, con l'interruzione contestuale di ogni forma di attività (compresa la musica di fondo) agevolando conseguentemente il normale deflusso delle persone ancora presenti;
7. Di effettuare la regolare pulizia, oltre che dei locali, dei servizi, delle attrezzature, delle aree di pertinenza, anche delle aree verdi, garantendo il rispetto delle normali condizioni igieniche;
8. Nell'ambito della gestione, il gestore organizza iniziative, spettacoli, attività di animazione nel rispetto della normativa vigente, previa, quanto necessario, delle previste comunicazioni e/o acquisizione delle prescritte autorizzazioni;

Al termine dell'affidamento il gestore non può accampare pretesa alcuna in ordine all'avviamento commerciale dell'esercizio.

B. MODALITA' DELL'EFFETTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE.

1. Le pulizie devono essere svolte in modo da assicurare l'igiene ed il decoro della struttura;
2. Deve essere assicurata: la pulizia, spazzatura di tutte le pavimentazioni interne ed esterne con lavaggio con idonei prodotti al fine di una corretta pulizia e disinfezione, svuotamento dei cestini porta rifiuti con sostituzione dei sacchetti, pulizia, lavaggio e disinfezione di tutti i servizi igienici, docce, rivestimenti, mantenimento carta igienica, salviette nei servizi igienici, pulizie fondo vasche, pulizia bordi vasche e relativa disinfezione, pulizia camminamenti; il lavaggio a fondo mediante lavasciuga dei pavimenti piano vasche con idonei prodotti,

trattamento sgrassante e disinfezione degli scarichi a terra delle docce e servizi, lavaggio e disinfezione interna degli armadietti, disinfezione delle canaline recupero acqua vasche; accurata pulizia delle pareti box cabine, porte spogliatoi e servizi con rimozione di eventuali scritte, aspirazione polvere, deragnatura, in tutti gli spazi coperti, pulizia generale di tutti gli spazi anche non ad uso del pubblico;

3. All'inizio dell'attività estiva e periodicamente: pulizia a fondo di tutti i pavimenti, dei servizi igienici, delle cabine docce e dei rivestimenti con relativa disinfezione, lavaggio e disinfezione di tutti gli armadietti, lavaggio di tutte le superfici vetrate, intervento sgrassante ed anticalcare bordi vasche, pulizia a lavaggio fondo, pareti e scoli vasche compreso intervento antialghe;

6. Dovranno inoltre essere programmati ad esigenza interventi di disinfestazione per scarafaggi, formiche, vespe ecc..., ed interventi di derattizzazione;

7. Dovranno essere garantite:

- le riparazioni degli impianti elettrici, idrici e igienico-sanitari con rinnovi e sostituzioni dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e mantenerli in efficienza e nel rispetto delle normative vigenti durante il periodo contrattuale;
- le riparazione con eventuali rinnovi e sostituzioni dei componenti delle opere in ferro ed in legno esistenti e degli sdrai, lettini ed ombrelloni;
- le riparazioni, con eventuali demolizioni e ripristino, di intonaci e rivestimenti murali;
- le riparazioni dei rivestimenti e pavimenti della vasca, mediante appositi prodotti, garantendo una costante analisi degli eventuali distacchi;
- le riparazioni e mantenimento delle stuccature, con eventuali sostituzioni parziali, di limitate porzioni di pavimenti e rivestimenti in materiale ceramico;
- le sostituzioni di tutti i tipi di vetro danneggiati;
- la pulitura, controllo e riparazione delle canalizzazioni e manufatti di scolo delle acque piovane e condotte fognarie;
- le riparazioni con eventuali rinnovi alle ringhiere, corrimani ed opere in ferro e/o in legno,
 - le riverniciature, sostituzioni e riparazioni per tutti gli eventi vandalici e di teppismo che si verificassero, da effettuarsi entro 15 (quindici) giorni dall'evento, ritenendo compresa l'intera area esterna della parte concessa in gestione;
 - la prevenzione contro gli effetti del gelo sugli impianti e sulle strutture;

- Dovranno essere programmati con modalità e frequenze previste dalle vigenti normative, i seguenti interventi manutentivi:
 - Controlavaggio (manuale o automatico) dei filtri;
 - Controllo efficienza scarichi a pavimento (in particolare zona docce);
 - Controllo cloro libero/combinato e PH, condizioni ambientali (temperature
- acqua);
 - Pulizia e controllo dell'impianto di disinfezione acque ad uso balneare;
 - Trattamento antialghe all'occorrenza;
 - Pulizia dei prefiltri a seconda dell'uso;
 - Controllo dell'efficienza di scarichi WC, rubinetti, ecc;
 - Controllo dell'efficienza degli impianti di segnalazione e sicurezza;
 - Controllo dello stato di carica degli estintori e loro revisione entro le rispettive scadenze;
 - Prove tampone su superfici dure (bordi vasca, spogliatoi, servizi igienici);
 - Revisione di tutte le cerniere delle porte interne;
 - Analisi batteriologica dell'acqua in laboratorio;
 - Controllo delle condizioni degli arredi ed esecuzione di piccole riparazioni;
 - Pulizia delle griglie di raccolta acque piovane e relativo controllo dell'impianto fognario e scarichi;
 - Pulizia degli apparecchi illuminanti esterni con controllo delle guarnizioni di tenuta;
 - Verniciatura delle parti metalliche deteriorate dell'impianto di filtrazione;
 - Controllo e verifica di tutti gli automatismi e dei collegamenti elettrici di terra;
 - Tinteggiatura di tutte le pareti interne a contatto con il pubblico e verniciatura di tutte le parti metalliche esterne;
 - Sgrassaggio e accurata pulizia delle pareti di testata in corrispondenza del filo d'acqua;
 - Pulizia apparecchi asciugacapelli.
- Per quanto attiene le aree a verde dovrà essere garantita:
 - la rasatura del tappeto erboso;
 - l'irrigazione del tappeto erboso nella seguente fascia oraria: dalle 20.00 alle 6.00 salvo quanto regolamentato dall'eventuale ordinanza di divieto;
 - potatura delle piante e della siepe a seconda delle necessità;
 - La pulizia giornaliera dai rifiuti e/o altro presente sul prato o tra gli arbusti e conferimento negli appositi contenitori.

C. MODALITA' DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE- VASCHE SICUREZZA

Il concessionario dell'impianto individua i soggetti responsabili dell'igiene, della sicurezza degli impianti e dei bagnanti e della funzionalità delle piscine.

L'assistenza ai bagnanti deve essere assicurata, mediante personale qualificato in numero adeguato, durante tutto l'orario di funzionamento della piscina.

L'assistente bagnanti abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti, in numero adeguato.

Nel locale di primo soccorso i presidi di primo impiego e le attrezzature di primo intervento devono risultare completamente disponibili ed immediatamente utilizzabili; le apparecchiature mediche devono essere mantenute sempre in efficienza.

Il responsabile della piscina deve garantire la corretta gestione sotto il profilo igienico – sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate.

I controlli interni vanno eseguiti secondo protocolli di gestione e di auto-controllo: a tal fine il responsabile della piscina deve redigere un documento, di valutazione del rischio, in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività.

Il documento deve tenere conto dei seguenti principi:

- a) analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;
- b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;
- c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
- d) definizione del sistema di monitoraggio;
- e) individuazione delle azioni correttive;
- f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.

Il responsabile deve garantire che siano applicate, mantenute e aggiornate le procedure previste nel documento di valutazione del rischio.

Il responsabile deve garantire che la conduzione dell'impianto avvenga nel rispetto di tutte le disposizioni applicabili in materia e, in particolare, di quanto previsto nell'accordo 21 16 gennaio 2003 tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico

sanitari per la costruzione, manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, nell'Accordo 16 dicembre 2004 tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla disciplina interregionale delle piscine nonché nella DGRER 1092/2005 "Direttiva regionale per la disciplina degli aspetti igienico - sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine".

Il responsabile deve altresì tenere a disposizione dell'autorità incaricata del controllo e dell'Ausl la documentazione relativa ai controlli e alle registrazioni effettuati.

Qualora, in seguito all'auto-controllo effettuato, il responsabile riscontri valori dei parametri igienico - sanitari in contrasto con la corretta gestione della piscina, deve provvedere per la soluzione del problema e/o il ripristino delle condizioni ottimali. Qualora la non conformità riscontrata possa costituire un rischio per la salute il titolare dell'impianto deve darne tempestiva comunicazione all' Azienda unità sanitaria locale. La documentazione di cui ai precedenti commi è a disposizione dell'azienda sanitaria per un periodo di almeno due anni.

D. INTERVENTI DURANTE IL PERIODO DI CHIUSURA DELL'IMPIANTO.

Il concessionario dell'impianto dovrà garantire, durante il periodo di chiusura dell'impianto, la regolare manutenzione dello stesso al fine di evitarne il degrado.

Il concessionario dovrà inoltre attivarsi anche attraverso periodici sopralluoghi di frequenza non inferiori a gg. 15 atti a verificare eventuali eventi che possono causare danno agli impianti o furti e/o atti vandalici.

Il concessionario dovrà rispettare le indicazioni di cui al presente articolo e di quanto stabilito dal presente capitolato e del bando di gara, nonché della normativa in materia e nel rispetto di quanto offerto in sede di gara.

ART. 24 – PUBBLICITÀ

Il concessionario è autorizzato a gestire la pubblicità sia sonora che visiva all'interno dell'impianto, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti. L'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi ecc.) è subordinata al nullaosta comunale. Il concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Restano a carico del Concessionario le imposte sulla pubblicità previste dalla normativa vigente. Gli introiti derivanti dalla vendita

degli spazi pubblicitari (fissi e mobili) all'interno dell'Impianto sono di esclusiva pertinenza del concessionario.

ART. 25 - VISITE ISPETTIVE E CONTROLLI

È facoltà del Comune concedente effettuare visite ispettive programmate e non programmate; per quanto attiene le visite ispettive programmate, il Comune definirà preventivamente il programma in accordo con il concessionario.

Il Comune potrà provvedere a verifiche di conformità periodiche, al fine di accertare che il concessionario conduca il servizio a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni del contratto di concessione, nonché nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle attività rientranti nel servizio.

Le verifiche di conformità saranno condotte, in relazione agli specifici aspetti da sottoporre a verifica, da un funzionario dell'Ufficio Competente del Comune concedente, con la collaborazione del concessionario, il quale dovrà fornire a sue spese personale e mezzi idonei. Della verifica di conformità è redatto processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti.

Il concedente darà tempestiva comunicazione al concessionario di qualsiasi irregolarità che dovesse essere accertata durante le verifiche e/o ispezioni, specificando, per quanto possibile, le ragioni dell'accertata irregolarità. Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento di una qualsiasi segnalazione in questo senso, il concessionario dovrà adottare tutte le misure idonee a rimediare, a sue spese, alle irregolarità rilevate (dandone conferma scritta al Comune).

ART. 26 - AVVIO DELLA GESTIONE

Il gestore dovrà attivare la struttura a proprio nome mediante la presa di possesso degli immobili, arredi ed attrezzature comprese, con decorrenza a partire dalla data di inizio del rapporto contrattuale.

Il Comune consegnerà al Concessionario la Piscina ed i beni ad essa afferenti con specifico verbale descrittivo dello stato dei beni immobili e mobili nonché delle dotazioni impiantistiche correlate.

Il verbale, da redigersi in contraddittorio con il Concessionario, fa fede in relazione allo stato iniziale della Piscina e dei beni ad esso afferenti, ai fini dei profili conservativi e migliorativi conseguenti all'attività gestionale correlata alla presente concessione.

Al gestore è fatto obbligo di attivare, prima dell'inizio dell'attività, le necessarie procedure amministrative, sanitarie e di pubblica sicurezza, per potere svolgere le attività oggetto del presente capitolato e dovrà quindi essere in possesso dei requisiti e delle qualificazioni richiesti dalla normativa vigente.

ART. 27 - CONSISTENZA DEL PATRIMONIO AZIENDALE: MIGLIORIE E ADDIZIONI

Al termine della concessione e salvo diverso accordo con il Comune, il concessionario è tenuto a liberare l'Impianto da tutti gli arredi e attrezzature, ivi compresi quelli di cui all'art. 6 del presente capitolato, utilizzati per la gestione del servizio che non siano ricompresi in quelli affidati con la presente Concessione.

Entro il termine di tre mesi antecedenti la scadenza della concessione, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese ed in contraddittorio con il Comune concedente, all'inventario e alla stima degli arredi e delle attrezzature aggiunti nel corso della gestione.

Successivamente a tali operazioni il Comune potrà comunicare al concessionario la volontà di acquistare parte o la totalità dei beni inventariati al prezzo stimato, senza che il concessionario possa fare opposizione.

L'eventuale proposta di cessione gratuita dei beni da parte del concessionario è rimessa alla valutazione discrezionale del Comune concedente.

Eventuali migliorie e addizioni, sia fisse sia mobili, che il concessionario ritenga di dover apportare all'Impianto devono essere obbligatoriamente autorizzate preventivamente dal Comune.

L'Autorizzazione deve essere formale con l'indicazione esplicita di ogni clausola inerente le migliorie apportate.

Le migliorie realizzate, al termine della concessione, resteranno acquisite alle strutture, senza che il concessionario possa pretendere rimborsi o indennizzi di sorta diversi da quelli eventualmente pattuiti in sede di Autorizzazione delle opere.

È comunque rimessa alla discrezionale valutazione del Comune richiedere al concessionario la rimozione delle migliorie apportate e la riduzione in pristino delle strutture, a cura e spese del concessionario stesso.

ART. 28 - PENALI

In caso di irregolarità o inadempienze contrattuali, il Comune procederà all'applicazione di penali previa contestazione degli addebiti.

Verranno applicate penali per le seguenti ipotesi di inadempimento:

- 1) mancato rispetto degli orari minimi di apertura del servizio, ivi inclusa l'ingiustificata variazione degli orari stessi;
- 2) gestione del servizio qualitativamente insoddisfacente a giudizio del Comune, rilevata a seguito di controlli effettuati d'ufficio o reclami provenienti dall'utenza, quali ad esempio carenze igieniche degli ambienti, mancata manutenzione ordinaria, mancato mantenimento in efficienza degli arredi e delle attrezzature;
- 3) inadempienze o violazioni degli obblighi di cui al contratto di concessione e al presente capitolato quali, ad esempio, iniziative non concordate nello svolgimento del servizio, mancata segnalazione tempestiva di necessità di interventi di manutenzione straordinaria;
- 4) comportamento scorretto dei dipendenti/collaboratori.

Per ogni singola in adempienza, in relazione alla gravità della stessa, le penali saranno comprese tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00, salvo diverse disposizioni normative.

Viene, in ogni caso, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti dal Comune nel caso del mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione da parte del Responsabile del Procedimento, rispetto alla quale il concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni con istanza di disapplicazione della penale entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla notifica della contestazione stessa.

Trascorso tale termine ed in mancanza di controdeduzioni congrue e documentate, il Responsabile del Procedimento provvederà all'applicazione della penalità.

In caso di applicazione di penali, il deposito cauzionale è proporzionalmente escusso, fatto salvo l'obbligo del concessionario di reintegrare la somma garantita entro e non oltre 10 giorni dall'intervenuta escussione.

Nel caso venissero presentate controdeduzioni pertinenti e documentate, il Responsabile del Procedimento decide sull'istanza di disapplicazione delle penali.

Le penalità potranno essere tra loro cumulabili a seconda del tipo di inadempienza contestata. Non si dà luogo all'applicazione di penali, qualora circostanze particolari, accertate ed attestate dal Responsabile del procedimento, impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del servizio, ovvero in tutti i casi in cui sia il Responsabile del procedimento ad ordinare la sospensione dell'esecuzione.

ART. 29 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

In caso di cessione di Impresa e di atti di trasformazione, fusione, scissione, relativi all'esecutore del contratto è ammesso il subentro nel contratto con la P.A. da parte del soggetto risultante dalla trasformazione, alle condizioni previste dall'art. 106, comma 1, lett. d).2 del D.Lgs. 50/2016 ed a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dalla trasformazione, fusione, scissione) provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti dal Capitolato Speciale d'onori e dal bando di gara per la gestione del servizio oggetto di concessione.

ART. 30 - MODIFICHE DELLA CONCESSIONE

La concessione può essere modificata, senza una nuova procedura di concessione nei seguenti casi:

- a) per la necessità di affidare al concessionario lavori o servizi supplementari, non inclusi nel contratto, non affidabili ad altro soggetto per motivi economici o tecnici;
- b) per circostanze imprevedibili, fatta salva la natura generale della concessione;
- c) sostituzione dell'originario concessionario, per successione universale o particolare, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, fermo restando il possesso in capo al nuovo operatore economico dei requisiti di ordine generale e di qualificazione previsti nel bando di gara; la sostituzione è subordinata ad autorizzazione del concedente e non può implicare altre modifiche sostanziali del contratto;
- d) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del comma 7 dell'art. 175 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 31 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEL COMUNE

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea l'esecuzione del servizio, il Comune ordina la sospensione dell'esecuzione del servizio, compilando, se possibile con l'intervento del concessionario, il verbale di sospensione con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio e l'imputabilità delle medesime e delle cautele adottate affinché alla sua ripresa gli utenti non subiscano danni o disservizi.

La sospensione può essere disposta per ragioni di necessità o di pubblico interesse. Qualora la sospensione duri per un periodo superiore ai sei mesi consecutivi, il concessionario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennizzo.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e, qualora lo ritenga necessario, indica il nuovo termine contrattuale. Della ripresa dell'esecuzione è redatto apposito verbale. Ove successivamente all'avvio dell'esecuzione del servizio, per cause imprevedibili o di forza maggiore, insorgano circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del servizio, il concessionario è tenuto a proseguire il servizio per le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni del concessionario in merito alla sospensione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa del servizio. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il concessionario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennizzo.

ART. 32 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DELLE PRESTAZIONI

1. Oltre che nelle ulteriori ipotesi previste dalla legge e dal presente capitolato, l'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- b) perdita del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l'ammissione alla gara e per la stipulazione del contratto;
- c) quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte del concessionario, delle disposizioni in materia di subappalto;
- d) per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione delle prestazioni;
- e) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- f) per mancata costituzione o reintegrazione della garanzia definitiva;
- g) per ripetute inadempienze, che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all'applicazione di penalità;
- h) cessione anche parziale del contratto;

i) qualora persista un ritardo nel pagamento del canone annuo per un importo corrispondente o superiore a una rata.

2. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dell'Ente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

3. Il concessionario inadempiente è tenuto alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando avrà avuto notizia mediante notifica dell'avvenuta aggiudicazione a terzi della concessione. Il Concessionario si impegna, inoltre, a porre in essere ogni opportuna azione volta a limitare nei loro effetti i danni prodotti all'Ente per effetto dell'intervenuta risoluzione del contratto.

4. Penalità, spese, interessi e danni conseguenza della risoluzione sono posti a carico dell'inadempiente e sono corrisposti all'Ente a mezzo di escussione del deposito cauzionale definitivo fino alla capienza della somma garantita e mediante recupero crediti per la parte ancora eccedente, fino a completa soddisfazione dell'Ente.

5. L'accertamento delle somme dovute all'Ente, se richiesto dal concessionario, potrà essere eseguito in contraddittorio e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte.

[ART. 33 - RECESSO](#)

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, in quanto compatibili.

[ART. 34 - CONTENZIOSO](#)

In caso di contenzioso, le parti valutano, in via primaria, se sussistano le condizioni per avvalersi della transazione o dell'accordo bonario.

E' escluso il ricorso al giudizio arbitrale.

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione del presente capitolato o del contratto, se non risolta in via stragiudiziale, sarà sottoposta alla giurisdizione ed alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime il concessionario dall'obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.

[ART. 35- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO](#)

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Reg.to UE 679/2016 il concessionario è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali, che saranno raccolti in relazione

all'espletamento delle attività inerenti la gestione del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'direte dello stesso.

Il concessionario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003, dal Reg.to UE 679/2016 e dai provvedimenti generali correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Il concessionario assume l'obbligo di agire in modo che il proprio personale mantenga riservati i dati e le informazioni in cui venga in possesso e non li divulghi.

L'Amministrazione e il concessionario prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo alla presente concessione, con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

[ART. 36 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO](#)

Sono parte integrante del contratto:

- il presente Capitolato Speciale e i relativi allegati;
- planimetrie dell'immobile;
- l'offerta tecnica
- l'offerta economica;
- la descrizione degli eventuali lavori migliorativi offerti in sede di gara;
- la garanzia definitiva;
- le polizze assicurative.

[ART. 37 - STIPULA DEL CONTRATTO](#)

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. nr. 50/2016, il contratto di concessione tra il concessionario e il Comune di Castiglione dei Pepoli sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica in forma pubblica. Pertanto, l'aggiudicatario dovrà essere provvisto di firma digitale certificata.

[ART. 38 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE](#)

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e derivanti dalla stipulazione del contratto di concessione, sono a totale ed esclusivo carico dell'affidatario.

In particolare sono a carico dell'affidatario le spese inerenti l'assolvimento dell'imposta di bollo sul contratto e sugli eventuali allegati al medesimo, i diritti di segreteria e la

registrazione del contratto ai sensi del vigente regolamento comunale delle procedure per la stipula dei contratti.

ART. 39 – COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione o notifica relativa alla concessione sarà eseguita per iscritto in lingua italiana, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) e si intenderà validamente effettuata al momento del ricevimento.

Comunicazioni informali potranno avvenire anche tramite posta elettronica non certificata o altre forme di comunicazione che le parti potranno concordare.

Il concessionario ha l'obbligo di comunicare al concedente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima entro 5 giorni dalla formalizzazione della variazione o trasformazione, ferma restando la facoltà dell'Ente di applicare una penale in caso di mancata o ritardata comunicazione.